

TIROCINI EXTRACURRICULARI

Principali emendamenti approvati

- 1. Natura del Tirocinio** (nuovo art. 24, c. 1)
Si è rafforzata la natura del tirocinio quale misura formativa.
L'emendamento è del tutto ininfluenza rispetto al testo definito in CRT.
- 2. Articolazione del tirocinio** (nuovo art. 24, c. 3)
Nel testo proposto dalla Giunta regionale risultava un comma ulteriore che è stato abrogato, poiché in sostanza si ripeteva due volte il medesimo contenuto.
- 3. Tirocini e Sistema regionale delle qualifiche** (nuovi artt. 24, c. 4 e 26, c. 2)
Si è chiarito che il progetto formativo individuale non può prendere a riferimento qualifiche ovvero unità di competenze già interamente acquisite dal tirocinante.
- 4. Assicurazione INAIL e per la responsabilità civile del tirocinante** (nuovo art. 24, c. 8)
Diversamente che in passato, l'obbligo assicurativo viene posto in prima battuta a carico del soggetto ospitante, come peraltro avviene normalmente nella prassi quotidiana, salvo che la convenzione non stabilisca che debba farsene carico il soggetto promotore.
- 5. Tirocinio per attività stagionali** (nuovo art. 25, c. 4)
Per quanto riguarda la definizione di attività stagionale si fa rinvio alle rispettive normative ed alla contrattazione collettiva in generale (in una prima fase erano richiamati solamente i CCNL).
L'emendamento è sostanzialmente ininfluenza rispetto al testo definito in CRT.
- 6. Premialità per l'attivazione di tirocini** (nuovo art. 26 bis, c. 5)
E' stata semplificata (e dunque migliorata) la previsione che consente, a seguito dell'inserimento lavorativo di tirocinanti, l'attivazione di tirocini ulteriori rispetto al numero massimo che spetterebbe a ciascuna impresa in base al numero dei dipendenti in forza.
- 7. Procedura per l'avvio dei tirocini** (nuovo art. 26 ter, c. 1)
E' stata confermata ed ulteriormente migliorata la possibilità di ricorrere ad una modalità accelerata per l'avvio dei tirocini.
In tale ipotesi l'azienda ospitante ed il soggetto promotore devono inviare in contemporanea (nella medesima giornata) la documentazione richiesta - e cioè, *rispettivamente, la Comunicazione Obbligatoria attraverso il SILER, nonché il Progetto Formativo e la Convenzione* - assicurandosi della corrispondenza dei relativi contenuti ed impegnandosi a non modificarli successivamente.
In tal modo, la verifica circa l'idoneità e la congruenza della documentazione inviata sarà effettuata sin dal recepimento della medesima, mentre l'esito della verifica sarà visibile nella giornata successiva.
- 8. Formulario di valutazione del tirocinio** (nuovo art. 26 quinquies, c. 5)
Si è prevista la definizione di un formulario di valutazione del tirocinio.
Tale formulario dovrà essere compilato dal tirocinante al termine dell'esperienza, raccolto dal soggetto promotore e da questi trasmesso all'Agenzia per il Lavoro.

In sede di approvazione definitiva della Legge, abbiamo ottenuto che il formulario sia predisposto in modo coordinato con altre eventuali rilevazioni di risultato, al fine di evitare improprie duplicazioni e sovrapposizioni con quanto ad esempio già richiesto in sede di FSE.